

Finanziamento – Leasing – Trasferimento proprietà autovettura – ingiustificato ritardo – danno patrimoniale – risarcimento - fattispecie

È tenuto al risarcimento del danno l'intermediario che ritarda ingiustificatamente il perfezionamento delle formalità relative al passaggio di proprietà del bene per il quale l'utilizzatore di un contratto di *leasing* ha esercitato il diritto di riscatto (*IMCS*).

FATTO

Il ricorrente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- in data 21.09.2016 sottoscriveva con l'intermediario il contratto di locazione finanziaria relativo ad un veicolo;
- in data 7.08.2020 gli veniva comunicata la scadenza del contratto, con opzione di riscatto del veicolo per € 4.770,29;
- in data 5.10.2020, provvedeva quindi a corrispondere il prezzo dell'opzione, ricevendo fattura dall'intermediario il successivo 28.11.2020;
- a partire dal 6.10.2020, malgrado i numerosi solleciti, l'intermediario non effettuava in suo favore il passaggio di proprietà del veicolo, inibendogliene di fatto l'utilizzo e con ciò subendo notevoli perdite economiche determinate dalla necessità di noleggiare un furgone sostitutivo, per costo dal 6.11.2020 al 14.01.2021 di € 13.420,00.

Ciò esposto, il cliente chiede con il ricorso di ordinare all'intermediario il passaggio di proprietà del veicolo in questione stante l'inadempimento contrattuale dello stesso; chiede inoltre il rimborso di una somma, per il noleggio di un furgone sostitutivo, ammontante ad € 13.420,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, osserva in fatto che:

- il contratto di locazione finanziaria oggetto del ricorso è stato stipulato il 21.9.2016 e prevedeva, fra l'altro, la facoltà di riscatto contro il pagamento di € 3.580,18;
 - il piano di ammortamento aveva decorrenza dalla data del 06.11.2016 alla scadenza del riscatto in data 06/10/2020;
 - il cliente in data 8.10.2020 provvedeva al pagamento del corrispettivo del riscatto, pagando la somma di € 4.770,29;
 - ad avvenuta ricezione della documentazione richiesta per il passaggio di proprietà, in data 27/11/2020 la banca dava incarico ad una società di pratiche automobilistiche mandataria al fine di procedere con l'avvio del passaggio di proprietà del veicolo in favore del cliente;
 - a fronte dell'avanzamento della procedura di voltura del veicolo, veniva inoltrata al cliente ulteriore comunicazione per chiarimento sul pagamento delle Tasse di Possesso relative agli anni 2019 e 2020. Il cliente rispondeva di non aver corrisposto le tasse richieste;
- (...)

In diritto, l'intermediario replica che:

- vi è un termine di 60 giorni dalla autentica della firma del venditore sull'atto di vendita, per ultimare la "voltura" del veicolo;
- l'incarico alla agenzia mandataria è stato perfezionato il 27.11.2020; - affidando alla mandataria l'incarico per la voltura del veicolo in data 27.11.2020, la banca si è attivata nel rispetto dei termini prescritti, salvo poi aver dovuto richiedere ulteriori integrazioni di documentazione come da corrispondenza prodotta relativa alle tasse di proprietà degli anni precedenti (che il ricorrente aveva dichiarato appunto di non aver corrisposto);
- la domanda del cliente di consegnare il libretto di circolazione è costitutiva e comunque la consegna è avvenuta, essendosi quindi prodotta sul punto la cessazione della materia del contendere;

- già il 21.12.2020 l'intermediario aveva effettuato lo svincolo assicurativo e quindi il mezzo era assicurabile a nome del cliente ed utilizzabile; - non vi è prova del danno e del nesso di causalità.

Con le conclusioni l'intermediario chiede che il ricorso sia rigettato. In sede di repliche, il cliente sostiene che: - il conferimento dell'incarico all'agenzia, avvenuto il 27.11.2020 è tardivo;

- le tasse automobilistiche del 2019 e del 2020 sono state da lui pagate;

- di fatto, solo dopo tre mesi la pratica è stata ultimata, rimandandosi peraltro a data ancora successiva la consegna dei documenti;

- la comunicazione dello svincolo assicurativo non è mai pervenuta al ricorrente il quale è stato quindi costretto a procurarsi un veicolo sostitutivo.

In sede di repliche, la domanda è limitata al risarcimento del danno, mentre viene abbandonata la domanda di consegna del libretto di circolazione.

Nelle controrepliche, l'intermediario fa presente che la normativa sul patto di riservato dominio è contenuta nel "Codice della strada", art. 196, comma 1, del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, il quale prevede che nei rapporti di locazione finanziaria il pagamento della Tassa di Possesso rappresenti un onere fiscale che ricade sulla persona dell'utilizzatore e non in capo al proprietario del veicolo.

Al fine di garantire un corretto svolgimento della procedura di riscatto, l'intermediario era dunque tenuto a richiedere il pagamento di eventuali tasse non onorate e a verificare la posizione fiscale prima del perfezionamento del passaggio di proprietà.

Riguardo l'autorizzazione alla circolazione, l'intermediario ribadisce di aver provveduto al rilascio dello svincolo assicurativo, come peraltro dimostrato attraverso la produzione di apposita documentazione allegata alle controdeduzioni (vedi comunicazione a mezzo email con la quale il ricorrente, in data 12/12/2021, riceveva il documento contestato).

Il cliente si trovava quindi nelle condizioni di poter utilizzare correttamente il veicolo.

DIRITTO

(...)

Nel merito, in relazione ad un contratto di leasing finanziario avente ad oggetto un veicolo (furgone), stipulato con l'intermediario convenuto e per il quale a scadenza è stata esercitata opzione di acquisto, il cliente lamenta il ritardo nella finalizzazione del passaggio di proprietà del veicolo concesso in leasing. Al riguardo, si precisa che in sede di repliche il cliente ha rinunciato alla domanda di consegna del libretto di circolazione del veicolo, in quanto nel frattempo effettuata dall'intermediario (cfr. sopra); residua, quindi, da esaminare la richiesta di risarcimento del danno, dipendente dall'asserito ritardo dell'intermediario nel dare corso al passaggio di proprietà del veicolo.

Ciò premesso, in base alla documentazione in atti si può rilevare che: a) il 7.8.2020 l'intermediario, nel comunicare al cliente le facoltà a sua disposizione al termine del leasing (restituzione/riscatto) ha indicato la documentazione necessaria al fine del riscatto (v. all.ti ricorso); b) il cliente, avendo scelto di procedere con il riscatto del mezzo, ha corrisposto all'intermediario, attraverso ordine di bonifico impartito il 5.10.2020, la somma di € 4.770,29 (cfr. ricevuta allegata al ricorso) come corrispettivo per il riscatto del veicolo; c) la documentazione necessaria al passaggio di proprietà del veicolo risulta inviata dal ricorrente con raccomandata del 6.10.2020, ricevuta dall'intermediario il 9.10.2020 (v. all.ti repliche); d) il 25.11.2020 l'intermediario ha chiesto al cliente conferma dell'avvenuto pagamento della tassa di possesso 2019 e 2020 (v. all. 4 controdeduzioni); e) l'intermediario ha dato mandato all'agenzia, al fine di procedere con il passaggio di proprietà, il 27.11.2020; f) il 28.11.2020 è pervenuta la fattura del riscatto da parte dell'intermediario; g) il cliente ha inviato all'intermediario il reclamo il 29.12.2020, riscontrato il 27.1.2021.

Ad avviso del Collegio, l'intermediario ha tenuto una condotta non tempestiva e non diligente nell'avviare la procedura di passaggio di proprietà, tenuto conto che:

- il riscatto è stato esercitato nei termini indicati nel contratto di leasing (cfr. articolo 17, si veda allegato al ricorso);
- pur non essendo presente documentazione agli atti, le parti concordemente indicano che la procedura per il passaggio di proprietà del veicolo si è conclusa il 27 gennaio 2021 (non è noto, peraltro, quando il libretto di circolazione aggiornato sia stato poi effettivamente recapitato al cliente).

Secondo quanto indicato dallo stesso intermediario, vi sarebbe un termine di 60 giorni dalla autentica della firma del venditore sull'atto di vendita, per ultimare la "voltura" del veicolo.

L'art. 94 del Nuovo Codice della Strada prevede che il rilascio della nuova carta di circolazione debba essere richiesto all'ufficio competente entro 60 giorni dall'autentica delle firme sull'atto di vendita (nel dettaglio l'art. 94 Codice della Strada sulle "Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli..." prevede, fra l'altro, che "In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli...l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla riconsiliazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale"). È pacifico fra le parti che nel caso di specie le formalità per il passaggio di proprietà dovessero essere svolte dall'intermediario. Non essendo noto se e quando sia stato stipulato formalmente un atto di vendita fra l'intermediario e il cliente, e non essendo comunque disponibile l'atto di vendita, appare ragionevole valutare il comportamento dell'intermediario assumendo, come data di avvio della procedura per il passaggio di proprietà, il 5.10.2020 (data dell'esercizio della dichiarazione di riscatto) o, al più tardi, il 9.10.2020, data in cui l'intermediario ha ricevuto la documentazione necessaria per il passaggio di proprietà del veicolo.

Come detto il trasferimento di proprietà risulta perfezionato ben oltre tre mesi dopo, ossia il 27.1.2021. L'intermediario giustifica il ritardo affermando, innanzitutto, di avere dovuto richiedere al cliente ulteriori informazioni (nella fattispecie, relativamente al pagamento della tassa di possesso) e che ciò non avrebbe permesso di incaricare l'Agenzia prima di fine novembre 2020 (cfr. controdeduzioni).

Afferma, infatti, che la tassa di possesso ricadrebbe sull'utilizzatore e non sul proprietario del veicolo.

Al fine di garantire un corretto svolgimento della procedura di riscatto, era dunque tenuto a richiedere il pagamento di eventuali tasse non onorate e a verificare la posizione fiscale prima del perfezionamento del passaggio di proprietà. Premesso che l'intermediario non chiarisce perché la verifica della posizione fiscale precludesse l'avvio della pratica, si noti che comunque la richiesta delle informazioni fiscali, è del 25.11.2020, mentre il cliente aveva fornito la documentazione richiesta già tra il 6 ed il 9 ottobre 2020.

Sul punto si fa presente, infine, come: (i) tra la documentazione richiesta dall'intermediario ai fini del passaggio di proprietà (vedi conteggio di riscatto del 7.8.2020 riportato sopra) non si fa menzione della tassa di possesso; (ii) in base al contratto di leasing (vedi frontespizio del contratto allegato al ricorso), il cliente aveva conferito mandato all'intermediario per il pagamento della suddetta tassa in via anticipata (da rimborsare poi all'intermediario a semplice richiesta – vedi art. 11 del contratto allegato al ricorso e relativa accettazione nel frontespizio del contratto); (iii) il prezzo del riscatto, include invero il rimborso dell'acconto della tassa automobilistica 2020.

Relativamente alla domanda di risarcimento del danno, quantificata dal cliente nell'importo corrisposto ad un terzo per il noleggio di un furgone nel periodo 6.11.2020 – 14.1.2021, per € 13.420,00, il Collegio osserva che il cliente ha prodotto la fattura emessa dal noleggiatore per il noleggio di un furgone dal 6/11/2020 al 14/1/2021.

L'intermediario sostiene di avere comunicato al cliente, in data 12.12.2020, che, pur essendo ancora pendente il passaggio, il veicolo poteva essere assicurato a suo nome e quindi utilizzato essendo stato rimosso il vincolo assicurativo a proprio beneficio.

Anche tale eccezione non risulta dirimente. Premesso che la dichiarazione sopra riportata è comunque successiva al richiamato termine di 60 giorni per effettuare il passaggio di proprietà, il cliente ha contestato di non averla mai ricevuta. A fronte di tale contestazione, l'intermediario ha prodotto la e-mail con la quale avrebbe inviato la citata dichiarazione, ma il messaggio e-mail non è datato e non evidenzia l'indirizzo di spedizione né la presenza dell'allegato.

La documentazione prodotta dall'intermediario non risulta dunque idonea a provare l'effettivo ricevimento del documento in questione da parte del cliente.

Alla stregua di quanto sopra esposto, in particolare dell'accertato ritardo ingiustificato dell'intermediario nel perfezionare il trasferimento di proprietà del veicolo in capo al ricorrente e dell'esborso documentato da quest'ultimo per il noleggio di un veicolo sostitutivo a causa di detto ritardo, il Collegio ritiene equo liquidare il danno patrimoniale subito dal cliente in € 6.000,00, dichiarando per il resto cessata la materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 6.000,00 a titolo di risarcimento del danno (...omissis...)